



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Monica Pedercini
Commercialista
Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Preg. mi Clienti
Loro Sedi

Circolare flash n. 35

Oggetto: Lombardia-Artigianato novità settore Comunicazione

Premessa

Il giorno 26 giugno 2025, tra CONFARTIGIANATO Imprese Lombardia, CNA Lombardia, CLAAI Lombardia, CASARTIGIANI Lombardia e SLC-CGIL Lombardia, FISTEL-CISL Lombardia, UILCOMUIL Lombardia, si è stipulato il seguente accordo per i dipendenti delle imprese Artigiane e delle Piccole e Medie imprese dell'area Comunicazione

Il presente CIRL decorre dal 26 giugno 2025 e scadrà il 30 giugno 2029.

I punti chiave del contratto riguardano principalmente:

- Malattia
- Elemento Regionale Lombardia
- Welfare aziendale contrattuale
- Quota di servizio

Malattia

Dal 1° luglio 2025, ad integrazione e parziale modifica di quanto disposto dall'art. 62 del CCNL vigente, durante i primi 3 giorni di malattia (detto periodo di carenza), per i casi in cui non è prevista l'integrazione economica a carico del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico, in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione.

Nel corso di ciascun anno di calendario (dal 1° gennaio al 31 dicembre) il trattamento economico, a carico del datore di lavoro, di cui al comma precedente è corrisposto al 100% per i primi tre eventi di malattia, mentre cesserà di essere corrisposto a partire dal quarto evento.

Elemento regionale Lombardia

Dal 1° ottobre 2025 l'istituto denominato "Premio di produzione collettivo regionale" di cui al precedente art.10 cessa di essere erogato.

Verranno sostituiti con "Elemento Regionale Lombardia" (ERL).

I relativi importi lordi mensili sono pari a:

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA

E-mail: amministrazione@belottiassociati.it

www.belottiassociati.it





Area Comunicazione

Livello	Importo
1 A	41,32
1 B	35,64
2	31,50
3	27,89
4	24,79
5 BIS	20,66
5	19,11
6	16,53
APP. 5	9,55

Sono conglobati nel nuovo istituto denominato Elemento Regionale Lombardia che segue;

- A tutti gli operai, impiegati, quadri è erogato l'Elemento Regionale Lombardia (ERL) nelle misure mensili come da prospetto che segue:

Imprese artigiane Area Comunicazione

	Dal 01/10/2025	Dal 01/07/2026	Dal 01/02/2027
Livello	Importo	Importo	Importo
1 A	66,62	79,27	91,91
1 B	57,69	68,71	79,74
2	52,18	62,53	72,87
3	47,29	56,99	66,69
4	42,79	51,79	60,79
5 BIS	37,13	45,36	53,59
5	34,85	42,72	50,60
6	31,35	38,77	46,18

Imprese PMI Area Comunicazione

	Dal 01/10/2025	Dal 01/07/2026	Dal 01/02/2027
Livello	Importo	Importo	Importo
1 A	66,88	79,66	92,43
1 B	57,91	69,05	80,19
2	52,40	62,85	73,29
3	47,49	57,29	67,09
4	42,98	52,07	61,16
5 BIS	37,29	45,61	53,93
5	35,01	42,97	50,92
6	31,51	39,00	46,48

Gli importi erogati a titolo di E.R.L. rappresentano retribuzione su base mensile, che ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale, TFR compreso. Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato gli importi di cui sopra sono riconosciuti applicando le percentuali di cui agli articoli 36 parte prima e 3 parte seconda del vigente CCNL.

Welfare Aziendale Contrattuale Dal 1° gennaio 2025, annualmente le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un valore pari a euro 28,00 per ciascun mese di servizio prestato nell'anno presso l'impresa, computando come mese intero la frazione di mese superiore



a 15 giorni, da utilizzare entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Hanno diritto al welfare i lavoratori, che hanno superato il periodo di prova, ed in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con:

- contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato.

Per i lavoratori a tempo parziale, il cui orario di lavoro è pari o inferiore al 50% del normale orario di lavoro nel mese di maturazione, il valore spettante è pari a euro 14,00.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore perde il diritto agli strumenti di welfare non ancora maturati al momento di presentazione delle dimissioni o di comunicazione della risoluzione del rapporto.

Gli strumenti welfare maturati devono essere resi disponibili al lavoratore entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro.

I periodi di aspettativa non retribuita né indennizzata non danno diritto agli strumenti welfare. I suddetti importi sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR e di ogni altro istituto contrattuale.

Gli strumenti di welfare sono resi disponibili da ciascuna azienda:

1. nel mese di novembre per i valori maturati nei mesi da maggio a ottobre;
2. nel mese di maggio per i valori maturati nei mesi da novembre a aprile.

Limitatamente all'anno 2025 gli strumenti di welfare sono applicabili ai soli lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente accordo o assunti successivamente a tale data, e resi disponibili:

1. nel mese di agosto per i valori maturati nei mesi da gennaio 2025 a maggio 2025;
2. nel mese di novembre per i valori maturati nei mesi da giugno 2025 a ottobre 2025.

Le parti si impegnano, in caso di modifica della normativa vigente, a incontrarsi per valutare impatto e conseguenze di tali modifiche normative, fermo restando il valore convenuto nel presente accordo.

Nel caso non abbiate provveduto all'erogazione della tranches di agosto, vi invitiamo ad effettuare l'erogazione entro novembre (mese in cui dovrete erogare la 2° tranches)

Contributo per il rinnovo contrattuale

Secondo le modalità stabilite dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti, le imprese effettueranno ai lavoratori una ritenuta fissa di euro 15,00 una tantum da effettuarsi sulla retribuzione del mese di dicembre 2025 a titolo di contributo straordinario per il rinnovo del CCRL Lombardia che verrà trasferito alle OO.SS. stesse. Pertanto le aziende, con la retribuzione del mese di ottobre 2025, dovranno consegnare ai soli lavoratori non iscritti ad alcuna delle OO.SS. firmatarie del presente CCRL, una comunicazione riguardante la motivazione della trattenuta e sulla retribuzione del mese di dicembre 2025, effettueranno la relativa ritenuta, salvo comunicazione di non accettazione da parte del singolo lavoratore, da comunicare all'impresa per iscritto entro il 1° dicembre 2025. Le OO.SS. unitariamente provvederanno a comunicare alle Associazioni Imprenditoriali, IBAN sul quale versare le quote raccolte.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 13.10.2025

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)